

Esecuzione Immediata
 Delibera n.78 del 22 novembre 2019
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ai sensi degli articoli 64, comma 2, 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000- subentro e convalida dell'elezione della Sig.ra De Gregorio Elena, a seguito della nomina ad assessore della Sig.ra de Majo Eleonora, giusto Decreto Sindacale n. 305 del 12.11.2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese di novembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO			
de MAGISTRIS LUIGI		P	
1)	ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LANGELLA CIRO
2)	ARIENZO FEDERICO	P	22) LANZOTTI STANISLAO
3)	BISMUTO LAURA	P	23) MADONNA SALVATORE
4)	BRAMBILLA MATTEO	P	24) MATANO MARTA
5)	BUONO STEFANO	P	25) MIRRA MANUELA
6)	CANIGLIA MARIA	P	26) MORETTO VINCENZO
7)	CAPASSO ELPIDIO	P	27) MUNDO GABRIELE
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	P	28) NONNO MARCO
9)	CECERE CLAUDIO	P	29) PACE SALVATORE
10)	COCCIA ELENA	P	30) PALMIERI DOMENICO
11)	COLELLA SERGIO	P	31) QUAGLIETTA ALESSIA
12)	COPPETO MARIO	P	32) SANTORO ANDREA
13)	DE GREGORIO ELENA	P	33) SGAMBATI CARMINE
14)	ESPOSITO ANIELLO	P	34) SIMEONE GAETANO
15)	FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO
16)	FUCITO ALESSANDRO	P	36) TRONCONE GAETANO
17)	GAUDINI MARCO	P	37) ULLETO ANNA
18)	GIOVA ROBERTA	P	38) VENANZONI DIEGO
19)	GUANGI SALVATORE	P	39) VERNETTI FRANCESCO
20)	GUIDA CHIARA	P	40) ZIMBALDI LUIGI



Presiede il Presidente

In grado di prima convocazione

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Il Presidente porta a conoscenza dell'Aula, la presentazione di una pregiudiziale sospensiva sottoscritta dalle forze di opposizione (**che si allega in copia**), cede la parola al consigliere Moretto per l'illustrazione.

Il consigliere Moretto illustra e motiva la presentazione della pregiudiziale.

Il Presidente prima di dare la parola ai Consiglieri per il dibattito sulla pregiudiziale, comunica quali sono state le fasi interlocutorie che hanno preceduto l'odierna seduta, in particolar modo fra l'Ufficio di Presidenza e il Segretario Generale, a conclusione delle quali, sul tema del subentro dei consiglieri ex art. 64 del d.Lgs 267/2000, è stato richiesto e presentato un parere del Segretario Generale, che nel rinviare alle interpretazioni giurisprudenziali e ministeriali, fornisce chiarimenti esplicativi sull'adozione del citato articolo.

Il Presidente aggiunge e precisa, che ad apertura di seduta il quorum strutturale era comunque garantito anche in assenza dei tre Consiglieri subentranti (presenti 24 di cui 21 Consiglieri più 3 subentranti).

Si è svolto articolato e coincitato dibattito, nel quale sono intervenuti a sostegno della pregiudiziale i consiglieri: Brambilla, Santoro, Venanzoni e Lanzotti (la sintesi degli interventi viene riportata nel processo verbale della seduta).

Il consigliere Coppeto evidenzia, che in apertura di seduta, il numero legale era comunque garantito, atteso che hanno risposto all'appello n. 24 consiglieri su n. 41 assegnati.

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Vernetti, Mirra e Brambilla, constato, che non vi sono altri interventi, pone in votazione la pregiudiziale per appello nominale, come richiesto dai consiglieri Brambilla, Giova, Moretto e Santoro. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 38

Voti Favorevoli: n. 14

Voti Contrari: n. 22

Astenuti: n. 2 (consiglieri Caniglia e Zimbaldi)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza il Consiglio, respinge la pregiudiziale.

La consiglieria Giova interviene sull'ordine dei lavori, contestando la partecipazione al voto sulla pregiudiziale dei Consiglieri subentranti, ancora prima della loro convalida da parte del Consiglio, chiedendo di ripetere la votazione.

Il consigliere Brambilla concorda su quanto espresso dalla consigliera Giova e chiede che la votazione sulla pregiudiziale venga ripetuta senza la partecipazione dei subentranti.

Il Presidente nel condividere quanto espresso dai Consiglieri, pone in votazione la richiesta di ripetere la votazione con l'esclusione dei tre Consiglieri subentranti. All'unanimità dei presenti la proposta viene accolta.

Entrano in aula i consiglieri Arienzo e Carfagna (presenti n. 40)

Il consigliere Moretto interviene sull'od.l., sostenendo, che la richiesta e approvazione della non partecipazione al voto dei tre Consiglieri subentranti, va a sostegno della tesi delle opposizioni, secondo la quale i tre Consiglieri non dovevano partecipare all'appello iniziale. Precisa che la principale finalità della pregiudiziale era quella di ritenere la partecipazione dei surrogandi non

idonea ad integrare il quorum strutturale ad inizio seduta.

Il consigliere Venanzoni chiede un parere esplicativo del Segretario Generale sulla composizione del quorum strutturale ad inizio seduta e su quello da tenere nel corso della seduta.

Il consigliere Brambilla condivide la richiesta di un parere esplicativo del Segretario Generale, constatata la richiesta e approvazione di una nuova votazione con l'esclusione dei Consiglieri subentranti, comprova quanto sostenuto dalle opposizioni, ovvero che all'appello iniziale i tre Consiglieri non dovevano partecipare.

Il Segretario Generale precisa, che l'art. 64, comma 2, del T.U.E.L. dice a chiare lettere, (oggetto del parere espresso che si allega in copia), che al fine di evitare possibili paralisi dell'Organo consiliare, l'automatismo del *subentro* del primo dei non eletti, ad un Consigliere nominato assessore risulta funzionale ad assicurare la ricomposizione Consiglio comunale. In relazione all'ulteriore richiesta del consigliere Venanzoni, rispetto al punto, se i subentranti ancora prima della loro convalida possono partecipare al voto, fa presente, che non si rinvergono riferimenti normativi ed interpretativi che abilitano i subentranti a partecipare a votazioni prima che venga formalizzata la loro convalida, pertanto, il buon senso dovrebbe suggerire di non farli partecipare a votazioni prima della loro convalida.

Escono i consiglieri De Gregorio, Guida e Colella (presenti n. 37)

Il Presidente all'esito di quanto reso dal Segretario Generale, pone in votazione, nuovamente, la pregiudiziale per appello nominale. Assistito dagli scrutatori, Verneti, Mirra e Brambilla accerta e dichiara, il seguente risultato:

Presenti e votanti: n. 37

Voti Favorevoli: n. 16

Voti Contrari: n. 19

Astenuti: n. 2 (consiglieri Caniglia e Zimbaldi)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza il Consiglio, respinge la pregiudiziale.

Rientrano in aula i consiglieri De Gregorio, Guida e Colella (presenti n 40)

Il Presidente pertanto, procede *all'esame, ai sensi degli articoli 64, comma 2, 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000, subentro e convalida dell'elezione della Sig.ra De Gregorio Elena, a seguito della nomina ad assessore della Sig.ra de Majo Eleonora, giusto Decreto Sindacale n. 305 del 12.11.2019.*

Richiamati :

il combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 64, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti:

il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 06.07.2016, depositato agli atti dell'Amministrazione comunale;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 18 luglio 2016, esecutiva, con la quale è stata convalidata, unitamente a quella di tutti i consiglieri tali proclamati, l'elezione a consigliere comunale della Sig.ra de Majo Eleonora;

Premesso che:

- il 05 giugno 2016 e con successivo ballottaggio del giorno 19 giugno si sono svolte le elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale di Napoli;
- con Decreto sindacale n. 305 del 12/11/2019 è stata nominata Assessore comunale la Sig.ra de Majo Eleonora, già Consigliera comunale eletta nella lista DEMA, che ha accettato la nomina in pari data;
- l'art. 64, comma 2, del D. Lgs 267/2000 stabilisce che *"Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere*



all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti";

- dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale del 06.07.2016, depositato agli atti dell'Amministrazione comunale, risulta che alla consigliera **de Majo Eleonora**, cessata dalla carica al momento dell'accettazione della nomina ad Assessore, subentra la sig.ra **De Gregorio Elena** della medesima lista DEMA, con cifra individuale n. 29695;

- Occorre procedere all'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità della stessa consigliera De Gregorio Elena ai sensi del Titolo III Capo II del T.U. 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità della stessa quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del citato D.Lgs. e dell'art 5 della Legge 32/92;

Preso atto

- della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa in data 22.11.2019 dalla sig.ra De Gregorio Elena relativa all'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità come previsto dal D. Lgs. 267/2000, dal D. Lgs. 235/2012, dal D. Lgs. 39/2013, con la quale dichiara, anche, di appartenere al gruppo consiliare DEMA;

Tutto ciò premesso

Visti il D.Lgs. 267/2000, il D.Lgs. 235/2012, il D.Lgs. 39/2013;

Atteso il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Il Presidente, procede, pertanto, all'esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità della consigliera De Gregorio Elena, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e successivi del T.U. 267/2000 e dell'art 5 della Legge 32/92;

all'uopo, invita i Consiglieri a formulare in via preventiva eventuali eccezioni di eleggibilità ed incandidabilità;

Entra in aula il consigliere Madonna.(presenti 41)

Il consigliere Moretto preannuncia, che i gruppi consiliari di opposizione non parteciperanno al voto, per le motivazioni esposte nella pregiudiziale prima esaminata eppure per dei dubbi che si hanno sui requisiti di convalida di alcuni subentranti, riservandosi di fare le dovute verifiche in merito .

Il Presidente, constatato, che non sono state formulate eccezioni in merito alle cause di ineleggibilità per la convalida della consigliera **De Gregorio Elena**.

Nomina scrutatori i consiglieri: Vernetti, Nonno e Mirra.

Il Presidente pone in votazione, *ai sensi degli articoli 64, comma 2, 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000, il subentro e convalida dell'elezione della Sig.ra De Gregorio Elena, a seguito della nomina ad assessore della Sig.ra de Majo Eleonora, giusto Decreto Sindacale n. 305 del 12.11.2019*, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula **di n. 41 Consiglieri**, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, il seguente risultato:

Presenti e votanti: n.41

Voti Favorevoli: n. 24

Voti contrari://

Astenuti: n. 2 (consiglieri Nonno, Troncione)

Come dichiarato dal consigliere Moretto non partecipano al voto i gruppi consiliari: Prima Napoli, Movimento 5 Stelle, Napoli Popolare, Forza Italia, Partito Democratico, la consigliera Giova e la consigliera Ulleto.

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza il Consiglio

DELIBERA

la convalida ai sensi del comma 1, art. 41, del T.U. 267/2000, dell'elezione della consigliera De Gregorio Elena.

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di **n. 41 Consiglieri**, il seguente esito:

Votanti: n.41

Voti Favorevoli: n. 24

Voti contrari://

Astenuti: n.2 (consiglieri Nonno, Troncone)

come dichiarato dal consigliere Moretto non partecipano al voto i gruppi consiliari: Prima Napoli, Movimento 5 Stelle, Napoli Popolare, Forza Italia, Partito Democratico, la consigliera Giova e la consigliera Ulleto.

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dichiarata, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega quale parte integrante del presente atto:

- Pregiudiziale in funzione di sospensiva a firma di tutti i gruppi consiliari di opposizione;
- Parere del Segretario Generale.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
dott.ssa Enrichetta Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 78 del 25/11/2019 composta da n. 7..... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 10....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 04/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile Salvatore Mariani

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota R.R. 946077 del 25/11/2019:

Segretario generale del Comune di Poggioreale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo *e-grammata* per le procedure attuative:

Addi

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità
(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

- divenuta esecutiva in data(1);
- Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:
 - sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
 - sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.*
(2) *La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*



COMUNE DI NAPOLI

Area Consiglio Comunale

Il Responsabile


Delibera n.78 del 22/11/2019

Ai sensi degli articoli 64, comma 2, 55e ss,mm. del D.Lgs.vo 267/2000- subentro e convalida dell'elezione della Sig.ra De Gregorio Elena, a seguito della nomina ad Assessore della Sig.ra De Majo Eleonora, giusta Decreto Sindacale n. 305 del 12.11 2019.


Si esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddette proposta : FAVOREVOLE

Addì, 22 novembre 2019

Il Responsabile
dell'Area Consiglio comunale
Dn. ssa Enrichetta Barbati



(7)



COMUNE DI NAPOLI


Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 78 DEL 22/11/2019



A Consiglio Comunale di Napoli
Presidente
Dott. Alessandro Fucito
Sede

PREGIUDIZIALE IN FUNZIONE DI SOSPENSIVA

Constatato che il Sindaco ha nominato, nel corso della consiliatura, Assessori tre Consiglieri Comunali e che, pertanto, gli stessi ai sensi dell'art.64, secondo comma, siano cessati dalla carica nel momento della accettazione della nomina di Assessori. Conseguentemente occorre disporre il subentro dei primi dei non eletti delle liste, in cui gli stessi erano candidati.

Il Segretario Generale del Comune di Napoli in data 18-11-2019 sull'interpretazione dell'art.64 d.lgs 267/2000 afferma che, nella prima seduta successiva alla nomina di assessore debbano partecipare automaticamente a pieno titolo i candidati eletti subentranti.

Sul punto si rileva una evidente erronea interpretazione del T.U. Enti locali ed in particolare fa riferimento ad una giurisprudenza ed a circolari ministeriali che riguardano una fattispecie del tutto diversa da quella attualmente in esame.

Rilevato che

si fa riferimento ad una giurisprudenza del TAR Campania riguardante una fattispecie diversa, infatti la giurisprudenza citata nel parere, e cioè la sentenza del TAR Campania n.8 del 2012, fa riferimento alla seduta di prima convocazione del Consiglio Comunale in cui, come chiarisce molto bene l'art.41, il Consiglio Comunale "prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto [...] deve esaminare la condizione degli eletti [...]". Non a caso la legge parla di eletti e non di Consiglieri Comunali in quanto ancora non lo sono.

Fattispecie del tutto diversa, invece, è quando l'organo si è già da tempo insediato nella sua pienezza di poteri e si verificano ipotesi di surroga a seguito della nomina di Consiglieri Comunali ed Assessori. In tal caso trova applicazione l'art.45 del medesimo TUEL.

Ed è ovvio, in questo caso, che "il **candidato**" certamente non fa parte del quorum strutturale, perchè, appunto, non è ancora Consigliere Comunale, ma è solo un candidato eletto.

E l'art.38, comma 4, chiarisce ancora che "i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di **surrogazione**, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione".

Con la conseguenza, quindi, che il Consiglio Comunale, di cui possono far parte solo i Consiglieri Comunali dichiarati tali, devono riunirsi in prima seduta per verificare l'esistenza o meno di causa di ineleggibilità del "candidato eletto" e fin quando non vi è la deliberazione di surroga ovviamente il candidato eletto non può partecipare al Consiglio Comunale. E' grave. Quindi, ipotizzare che alla seduta del Consiglio Comunale, in cui occorre procedere alla surrogazione dei Consiglieri Comunali decaduti dalla carica ex art.64 TUEL, possano partecipare soggetti che non sono Consiglieri Comunali, ma semplicemente "candidati eletti" e che diventeranno Consiglieri Comunali solo dopo la

verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e la deliberazione di proclamazione, di cui all'art.38, comma 4, TUEL.

Solo dopo tale verifica possono essere dichiarati Consiglieri Comunali e, quindi, far parte a pieno titolo del quorum strutturale.

Il parere del Segretario Generale, quindi, è in contrasto con gli articoli 38 e 41 del TUEL.

Constatato che

nel parere non si tiene conto della giurisprudenza del Supremo consesso che è illuminante in ordine al quesito posto si riporta: il Consiglio Di Stato, sez. 5^a, 3.2.2005 n.279, e, quindi, con affermazioni di ben maggior rilievo della sentenza del TAR Campania, afferma: "l'obbligo imposto in sede di prima convocazione del Consiglio Comunale dall'art.41 d.lgs 267 del 2000 di esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possono validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non già – seppure in via di surroga – coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. Non appare sostenibile che le dimissioni dei Consiglieri Comunali proclamati eletti intervenute prima dell'insediamento del Consiglio Comunale comportino di per sé la surroga con i candidati non eletti per il verificarsi automatico ed istantaneo del trasferimento dell'ufficio in capo ai candidati che seguivano nella stessa lista.

Dai suddetti argomenti risulta che la partecipazione dei surrogandi non è idonea ad integrare il quorum della prima seduta consiliare con conseguente illegittimità della deliberazione del Consiglio avente ad oggetto la convalida degli eletti e la surroga dei Consiglieri Comunali.

Il Consiglio di Stato, quindi, addirittura ritiene che nemmeno alla prima seduta possono partecipare i Consiglieri surrogandi, e ancora ritiene fuori discussione che possano partecipare ad un Consiglio Comunale già costituito e ciò perché si violerebbe il disposto letterale degli artt.38, 4° comma, e 45, 1° comma, TUEL.

Per tutto quanto esposto in premessa e constatato, il Consiglio sospende la seduta, erroneamente convocata e costituita.

Napoli, 21/11/2019

I CAPIGRUPPO

firmato:

Matteo Brambilla	(M5S)
Aniello Esposito	(PD)
Stanislao Lanzotti	(FI)
Vincenzo Moretto	(LEGA)
Roberta Giova	(LA CITTA')
Marcò Nonno	(Fdl)
Domenico Palmieri	(Napoli Popolare)
Andrea Santoro	(Fdl)
Anna Ulleto	(misto)

Allegato n.1 "PARERE PRO_VERITATE" di pagine n.10



ON.LE AVV. RICCARDO MARONE
STUDIO LEGALE

PARERE PRO-VERITATE

in ordine al subentro in Consiglio

Comunale dei candidati eletti in

surroga dei Consiglieri nominati

Assessori

Vengo richiesto di esprimere parere in ordine al subentro in Consiglio Comunale dei candidati eletti in surroga dei Consiglieri Comunali nominati Assessori

In particolare è accaduto che, nel corso della Consiliatura, il Sindaco ha nominato Assessori tre Consiglieri Comunali e che, pertanto, gli stessi ai sensi dell'art. 64, secondo comma, siano cessati dalla carica nel momento della accettazione della nomina all'Assessore.

Conseguentemente occorre disporre il subentro del primo dei non eletti della lista, in cui gli stessi erano candidati.

Il problema che è stato posto è se, alla prima seduta del Consiglio Comunale, debbano partecipare anche i candidati eletti subentranti o se, viceversa, gli stessi possano essere nominati Consiglieri e, quindi, partecipare


al Consiglio solo successivamente alla verifica delle cause delle ineleggibilità.

Sulla problematica è stato richiesto parere al Segretario Generale del Comune di Napoli che si è espresso nel senso del sub ingresso automatico dei candidati eletti in Consiglio Comunale.

Il parere espresso dal Segretario Generale del Comune di Napoli in data 18.11.2019 sulla interpretazione dell'art. 64 d.lgs. 267/2000, ed in particolare sulla affermazione che, nella prima seduta successiva alla nomina di assessore, debbano partecipare a pieno titolo i candidati eletti subentranti, è frutto di una evidente erronea interpretazione del Testo Unico degli Enti Locali ed in particolare fa riferimento ad una giurisprudenza ed a circolari ministeriali che riguardano una fattispecie del tutto diversa da quella attualmente in esame.

Ma cosa non spiegabile è che nel parere si tenga conto di una giurisprudenza del T.a.r. Campania, riguardante una fattispecie diversa, e non si tenga in alcun

trasferimento dell'ufficio in capo ai candidati che seguivano nella stessa lista. A parte la contrarietà dell'assunto all'art. 38, comma 4, d.lg. 267/2000 – che richiede per i candidati non eletti l'adozione dell'apposita delibera di surroga – la tesi non appare sorretta dal tenore letterale e sistematico della surrogazione, come disciplinata dall'art. 45 d.lgs. 267/2000: la norma prevede come è noto l'attribuzione al candidato che nella vista segue immediatamente l'ultimo eletto del seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante durante il quinquennio [...] dai suddetti argomenti risulta che la partecipazione dei surrogandi non è idonea ad integrare il quorum della prima seduta consiliare con conseguente illegittimità della deliberazione del Consiglio avente ad oggetto la convalida degli eletti e la surroga dei Consiglieri Comunali».




Il Consiglio di Stato, quindi, addirittura ritiene che nemmeno alla prima seduta possano partecipare i Consiglieri surrogandi, e ancora ritiene fuor di discussione che possano partecipare ad un Consiglio Comunale già

ON.LE AVV. RICCARDO MARONE
STUDIO LEGALE

costituito e ciò perché si violerebbe il disposto letterale degli artt. 38, 4° comma, e 45, 1° comma, T.U.E.L.

Tanto in adempimento del richiesto parere

Napoli, 18 novembre 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riccardo Marone'.



Il Segretario Generale

Prot. P/2019/929580
del - 18-11-2019

Al Presidente del Consiglio comunale
e p.c. Al Responsabile dell'Area Consiglio comunale

Oggetto: Subentro dei consiglieri ex art. 64 del D. Lgs. 267/2000.

In riscontro alla Sua richiesta di parere preannunciata per le vie brevi, e poi formalizzata dal dirigente responsabile di Area del Consiglio comunale con nota prot. 929226 del 18.11.2019, si ribadiscono le considerazioni già espresse sul tema nei giorni scorsi durante le interlocuzioni avute con gli uffici interessati.

Come sinteticamente riportato dal medesimo Responsabile dell'Area Consiglio comunale con nota prot. 924614 del 15.11.2019 (che cita gli esiti della riunione informale tenutasi con questa Segreteria Generale in data 14.11.2019), avendo il Sindaco nominato tre assessori fra i consiglieri, trova applicazione l'articolo 64, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, laddove si prevede che *“Qualora un consigliere comunale [...] assuma la carica di assessore nella [...] giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.”*

Tale disposizione trova applicazione ogni qualvolta l'Organo consiliare vede ridursi il numero dei suoi componenti per effetto della nomina ad Assessore di alcuni consiglieri. Come chiarito, infatti, dal Consiglio di Stato con parere n. 2755 del 13 luglio 2005 (diramato dal Ministero dell'Interno con circolare n. 5 del 13.9.2005), l'articolo 64 del D. Lgs. 267/2000 *“non consente di ravvisare alcun momento nel quale*



il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina [...] l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato" è "funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato Assessore".

Come chiarito dal Ministero dell'Interno con la citata circolare n. 5/2005, "la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista [...] deve essere immediatamente comunicata al Consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare (ovvero alla prima seduta utile, qualora la nomina ad assessore intervenga in un momento successivo). In tale sede sarà sufficiente che il consiglio, con un atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge."

In tali sensi anche la sentenza del TAR Campania n. 8/2012, laddove si precisa che i "consiglieri subentranti a quelli nominati assessori, convocati alla seduta del consiglio comunale, concorrono al pari degli altri alla formazione del quorum strutturale".

Infine, si richiama il parere della Prefettura di Napoli prot. 132180 del 22.7.2016, nel quale - con riferimento all'analogo caso del Comune di Melito il cui Sindaco, nel corso della consiliatura, ha provveduto alla nomina di alcuni consiglieri alla carica di assessori - viene precisato che l'articolo 64 del TUEL "prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo così al consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina."



Del medesimo tenore il parere del Ministero dell'Interno espresso in data 6.7.2016, nel quale, richiamata la circolare ministeriale n. 5/2005 e la sentenza del TAR Campania n. 8/2012, si ribadisce che l'articolo 64 del TUEL *“prevede il subentro automatico del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga, consentendo così al consigliere subentrante di essere convocato e di partecipare a pieno titolo alla seduta in cui si procede alla convalida della propria nomina.”*

In conclusione, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale e di quello ministeriale consolidatisi in materia e in ossequio alla prassi ormai invalsa nei Comuni, l'art. 64 del D. Lgs. 267/2000 trova applicazione ogni qualvolta si verifica la fattispecie ivi disciplinata e, quindi, sia nella prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni sia nel corso della consiliatura, con conseguente partecipazione a pieno titolo, da parte dei consiglieri subentranti, alla prima seduta utile successiva alla nomina di assessori fra i consiglieri; gli stessi concorrono, pertanto, alla formazione del numero legale e del quorum strutturale, che per il Comune di Napoli (in virtù dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, da leggersi in combinato disposto con l'art. 127 del R.D. 148/1915) è pari alla metà dei componenti il Consiglio comunale, ivi incluso il Sindaco. Essendo tale metà, dal punto di vista aritmetico, pari a 20,5, deve procedersi all'arrotondamento per eccesso al numero 21, in un'ottica garantista, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (*ex multis*: TAR Molise – sez. I – n. 119/2018).

em

Patrizia Magnoni

10